

Pronti i calendari delle convocazioni: in ballo contratti fino al 30 giugno o il 31 agosto

Precari, ora tocca alle supplenze

Scattano le norme ad hoc a tutela dei maestri diplomati

DI CARLO FORTE

Docenti precari ai blocchi di partenza in vista delle assunzioni a tempo determinato. Gli uffici scolastici hanno terminato la fase delle immissioni in ruolo. E siccome è ormai decorso il termine del 31 agosto, i dirigenti delle scuole-polo stanno disponendo i calendari di convocazione degli aventi titolo a ricevere le proposte di assunzione con contratti a tempo determinato fino al 30 giugno o fino al 31 agosto. Il termine è previsto dall'art. 9, comma 19, della legge 19/7/2011 n.106. E quindi la stipula dei contratti preliminari (le cosiddette individuazioni) rientra nella competenza dei dirigenti scolastici. Per evitare che le diverse tempistiche delle varie istituzioni scolastiche possano inficiare la correttezza e la trasparenza delle operazioni, è prassi che esse vengano gestite dalle cosiddette scuole-polo: istituzioni scolastiche presso le quali le assunzioni vengono effettuate applicando gli stessi criteri

che vengono ordinariamente adottati dagli uffici scolastici per le operazioni che vengono effettuate entro il 31 agosto. E cioè concentrando le convocazioni di tutti gli aventi titolo distinti per ordini di scuola, tipo di posto e classi di concorso e individuazioni effettuate tramite lo scorrimento delle relative graduatorie.

Anche quest'anno il ministero dell'istruzione ha emanato una nota che riassume le disposizioni che regolano le operazioni di assunzione (si veda la nota 37856 del 28 agosto scorso). La novità rispetto agli anni scorsi riguarda il trattamento dei diplomati magistrali destinatari di sentenze sfavorevoli riguardanti l'annosa questione della validità dei diplomi conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002. Ai quali la nota del 28 agosto riserva un intero paragrafo. A questo proposito l'amministrazione ha ricordato che l'art. 4, comma 1bis, della legge 9 agosto 2018 n. 96 prevede una disciplina particolare per salvaguardare la continuità didattica. In primo luogo fissando un ter-

mine di 120 giorni per dare attuazione alle sentenze. E in secondo luogo prevedendo la trasformazione dei contratti a tempo indeterminato in contratti di supplenza fino al 30 giugno prossimo. Evitando così di disporre il licenziamento dei docenti soccombenti in giudizio, che erano stati immessi in ruolo per effetto di provvedimenti cautelari.

L'amministrazione ha ricordato, inoltre, che il licenziamento non si applica nemmeno ai docenti che nella fase cautelare avevano ottenuto l'inclusione nelle graduatorie a esaurimento (Gae) e, grazie a tale inserimento, avevano ottenuto l'assunzione con supplenze annuali. Anche a questi insegnanti, infatti subiranno solo la trasformazione del contratto da supplenza annuale (fino al 31 agosto) a supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). Per i docenti che invece sono ancora in attesa della sentenza di merito e che risultano inclusi nelle Gae, il ministero ha disposto che debbano essere assunti regolarmente anche

con supplenza annuale. Ma apponendo ai contratti una clausola risolutiva. Anche questi docenti, dunque, quando interverranno le sentenze sfavorevoli, subiranno la cessazione del contratto in essere e la contestuale assunzione con contratto di supplenza fino al 30 giugno. Fin qui le novità di quest'anno. Per il resto, tutto confermato come negli anni scorsi. Gli aspiranti docenti saranno convocati dalle scuole-polo in numero utile a coprire le disponibilità oggetto delle convocazioni. In questa fase saranno applicate anche le regole che riguardano le riserve (legge 68/99) e le priorità (legge 104/92).

Pertanto, qualora le quote di riserva non dovessero risultare già sature, i posti da destinare ai riservisti dovranno coprire fino al 50% delle disponibilità. Per esempio, se la quota del 7% dell'organico di una classe di concorso riservato agli invalidi civili non dovesse risultare coperto da insegnanti di ruolo, i posti scoperti dovranno essere assegnati ai riservisti aventi titolo inclusi nella relativa graduatoria a esaurimento.

